

**I redditi da partecipazione in società di capitali non vanno assoggettati a
contribuzione nella Gestione Commercianti.**

Una interessante pronuncia del Tribunale di Milano (**Trib. Milano, Sezione Lavoro, 21 luglio 2016 n. 2330, Giudice dott. Perillo**) offre l'occasione per affrontare la particolare questione della rivendicazione da parte dell'INPS dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazione a società di capitali, ricomprendendoli nella base imponibile per il calcolo dei contributi.

E' nota la tematica dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, obbligatoria ai sensi dell'art. 1, commi 202 e 203 della L. n. 662 del 1996, per quei soggetti che, oltre ad essere titolari o amministratori di società, siano direttamente impegnati nell'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.

La pronuncia in commento trae origine dal giudizio con il quale l'amministratore e socio accomandatario di una s.a.s., iscritto nella Gestione Commercianti per aver svolto attività in modo esclusivo e prevalente a favore di quest'ultima, ha impugnato l'avviso di addebito emesso nei suoi confronti a titolo di contributi omessi alla gestione commercianti per quanto concerne l'ulteriore carica ricoperta di amministratore unico di una s.r.l.

Da tale situazione è derivata la pretesa dell'INPS di assoggettare a contribuzione anche il reddito derivante da partecipazione a quest'ultima società, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa all'interno della predetta, presupposto dell'obbligo contributivo nella gestione commercianti.

L'INPS ha preteso di assoggettare a contribuzione anche il reddito da partecipazione a quest'ultima società, in forza delle previsioni di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, per cui l'ammontare della contribuzione alla suddetta Gestione *"è rapportato alla totalità dei*

redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF".

In base a tale norma, infatti, sembrerebbe che i contributi previdenziali siano dovuti non soltanto sul reddito derivante dall'attività d'impresa (esercitata con abitualità e prevalenza) che abbia dato luogo all'iscrizione, bensì anche su tutti gli altri redditi d'impresa, eventualmente conseguiti dall'interessato nel periodo di riferimento.

La sentenza del Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato l'avviso di addebito dell'INPS, richiamando a fondamento della decisione le motivazioni rese in analogo procedimento dalla Corte de L'Aquila nella sentenza n. 774 del 25 giugno 2015, che ha disconosciuto la costante prassi dell'INPS e smentito quanto sostenuto dall'Istituto con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

In particolare, secondo la pronuncia in commento, per i soggetti iscritti alla Gestione Commercianti in forza di un'attività d'impresa svolta in via prevalente, non concorrono alla base imponibile contributiva i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza che a tale partecipazione corrisponda la prestazione di attività lavorativa all'interno di detta società.

Ciò in quanto, nonostante l'art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 D.L. n. 384/1992, convertito dalla L. n. 438/1992, faccia riferimento alla «totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef», il rapporto previdenziale non può prescindere, per definizione, dalla sussistenza di un'attività di lavoro dipendente o autonomo che giustifichi la tutela corrispondente.

Ne deriva che il concetto di «*totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini Irpef*» deve essere riferito esclusivamente all'impresa commerciale o artigiana in relazione alla quale l'assicurato è iscritto alla corrispondente gestione, non essendo necessariamente soggette a contribuzione ai fini previdenziali eventuali altre fonte di reddito da partecipazione.

Pertanto, la sentenza in commento ha escluso che quanto percepito come reddito di impresa dal ricorrente in qualità di amministratore unico di una s.r.l., senza aver espletato alcuna attività lavorativa all'interno della predetta società, potesse contribuire a determinare l'imponibile contributivo complessivo.

L'INPS non può, dunque, pretendere di assoggettare a contribuzione anche i redditi derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, in assenza dell'espletamento di alcuna attività lavorativa all'interno della società.